

TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI

SEZ. FALLIMENTARE

“RICORSO RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE” e
CONTESUTALE ISTANZA DI SOSPENSIONE DELLA PROCEDURA ESECUTIVA
IMMOBILIARE TRIB. TRANI R.G. 201/2023

Prossima asta il 31.03.2025

Ex art. 66 D.Lgs. 12 gennaio 2019, n.14

(aggiornato con le modifiche apportate dal D.L. 17 giugno 2022 n. 83)

per

La sig.ra **FERRANDES ANTONIA MARIA**, nata il 01/02/1969 in TRANI (BA), (C.F. FRRMNT69B41L328A) – *ricorrente*, elettivamente domiciliata in Trani alla Via Barisano da Trani n. 46, presso lo studio dell'avv. Gennaro Marasciuolo, c.f. MRSGNR77E14E038E, dal quale è rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce, Pec: avv.marasciuolo@legalmail.it - Fax 0883584590.

Requisiti soggettivi

L'art. 1, comma 1, del D.Lgs n. 14/2019 prevede che *“Il presente codice disciplina le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore o professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un'attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici”*.

L'art. 2 lett c) definisce *“«sovraindebitamento»: lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”*;

L'art 2 lett e) definisce “<<consumatore>>: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali”.

Per tutte le ragioni infra esposte, l'istante non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

Requisiti oggettivi

L'art. 67 D.Lgs n. 14/2019 prevede che l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore: *“Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma”*

Quindi, il debitore che si trovi in uno stato di sovraindebitamento, ossia che versi, a norma del citato art. 2, comma 1, lett. c), in una situazione di crisi o di insolvenza. Sono tali lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e si manifesta con l'incapacità di far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate (crisi) ovvero lo stato che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (insolvenza).

Il requisito oggettivo è sussistente, trovandosi l'istante in una situazione di crisi ed insolvenza, come argomentato nel paragrafo relativo alla incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte, cui si rimanda espressamente.

L'istante, inoltre, non hanno presentato domande e fatto ricorso prima d'ora a nessuna istanza di composizione della crisi da sovraindebitamento **enon risultano in corso altre procedure previste dal Titolo IV del D.Lgs n. 14/2019.**

La ricorrente ha presentato istanza per la ristrutturazione dei debiti del consumatore, presso l'organismo O.C.C – CITTADINO INDIFESO; in tale procedura è stato nominato, quale Gestore

della Crisi, l'avv. **Rosa Loreta Santangelo**, codice fiscale SNTRLR83M63B619M, con studio professionale in Canosa di Puglia (BT), alla Via Varrone n. 4, indirizzo Pec: rossellasantangelo@pec.it.

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

Il nucleo familiare della ricorrente è così composto:

- 1) FERRANDESMARIA ANTONIA, nata il 01/02/1969 in TRANI (BA), (C.F. FRRMNT69B41L328A) – *ricorrente*;
- 2) _____, nato il _____ in _____, (C.F. _____) – *coniuge della ricorrente*;
- 3) _____, nato il _____ in _____ (____), (C.F. _____) – *figlio*;
- 4) _____, nata il _____ in _____ (____), (C.F. _____) – *figlia*.

La famiglia risiede in immobile in comproprietà tra i coniugi che è attualmente oggetto di procedura espropriativa, di cui meglio si dirà nell'apposito paragrafo.

La sig.ra Ferrandes è titolare dell'omonima impresa individuale e percepisce un reddito da lavoro autonomo del quale meglio si dirà nel paragrafo successivo.

La ditta svolge attività di installazione di materiali elettrici ed è iscritta nel registro delle imprese di Bari dal 2017.

La sig.ra Ferrandes non ha posizioni debitorie rivenienti dalla propria attività, ad eccezione dei debiti maturati nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione (cartelle esattoriali), in corso di pagamento mediante rateizzazione.

Il coniuge della Ferrandes è assunto da quest'ultima e percepisce una busta paga mensile, pari ad euro 1.000,00 circa.

_____ della sig.ra Ferrandes, invece, anche se risulta risiedere con la famiglia, vive a _____ dove svolge gli studi universitari.

I costi universitari e di vita della figlia sono a carico dei genitori.

Il figlio, invece, percepisce un proprio reddito con il quale vive, anche se non partecipa ai costi ed alle spese domestiche che sono completamente a carico dei genitori.

CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO

La situazione di sovraindebitamento in cui la Sig.ra Ferrandes verte trae origine fra il 2017 e il 2018 a causa della coincidenza dell'avvio della sua attività imprenditoriale, con la scoperta di

Prima che un'attività imprenditoriale produca dei profitti è necessario che passi del tempo, così che gli investimenti generino i primi frutti.

Così è accaduto che, l'assenza di sufficienti introiti, uniti alla preoccupazione di conoscere l'effettiva natura delle neoformazioni riscontrate sulla propria persona, abbiano portato al mancato pagamento delle rate del mutuo ed a sottovalutarne le conseguenze.

Superato questo iniziale periodo, però, le difficoltà economiche non sono cessate e lo "stop" dei cantieri dovuto all'epidemia da COVID 19, ha giocato un ruolo nella situazione debitoria, aggravandola.

Se, infatti, successivamente al primo periodo dell'epidemia, alla Sig.ra Ferrandes era consentito svolgere il proprio lavoro (installazione impianti elettrici), non sempre i propri committenti erano in grado di onorare gli impegni assunti.

Solo successivamente, purtroppo in ritardo, dopo l'avvenuta risoluzione del contratto di mutuo da parte dell'istituto di credito mutuante, la cessione del relativo credito alla Amco, la situazione economica dell'istante è migliorata.

Infatti, con l'introduzione, ma soprattutto successivamente all'effettivo sblocco degli incentivi edilizi introdotti, la Sig.ra Ferrandes è riuscita a raggiungere dei livelli reddituali tali da consentirle di proporre un piano di ristrutturazione dei debiti.

FONTI DI REDDITO DELL'ISTANTE

Redditi da lavoro autonomo: come si è detto la sig.ra Ferrandes è titolare della omonima ditta individuale.

Il lavoro svolto dalla stessa produce il reddito necessario al proprio sostentamento.

I redditi dell'istante, ripresi dal "modello Unico Persone Fisiche" sono così rappresentati:

Anno di imposta	reddito complessivo annuo lordo	imposta netta	reddito mensile su tredici mensilità	fonte
2024	43.052,43	0	3.587,70	Conto economico al 31.12.2024
2023	29.097,00	0	2.238,23	UNICO 2024
2022	62.591,00	0	5.215,91	UNICO 2023
2021	26.285,00	0	2.190,41	UNICO 2022
2020	22.031,00	0	1.835,91	UNICO 2021

A fronte di quanto appena visto, la sig.ra Ferrandessostiene le seguenti spese per il sostentamento del proprio nucleo familiare:

Speseperilsostentamentofamiglia	annuali	mensili
Spesa alimentare, gestione casa, pulizia, igiene ecc.	14.400,00	1.200,00
Energiaelettrica,gas, acqua	3.600,00	300,00
Onericondominiali	1.200,00	100,00
Autovettura(assicurazione,carburante, autostrada etc.)	2.400,00	200,00
TARI (casa ed ufficio)	648,00	54,00
Spesemantenimento figlia universitaria	3.000,00	250,00
WI-FI	300,00	25,00
TOTALE	25.548,00	2.129,00

Alle spese personali si sommano anche quelle aziendali che sono le seguenti:

Spese aziendali	annuali	mensili
Canone locazione ufficio	2.160,00	180,00
Energia elettrica	600,00	50,00
Commercialista	1.800,00	150,00
TOTALE	4.560,00	380,00

Dice, infatti, l'ISTAT: *“La spesa media mensile per consumi delle famiglie residenti è stimata a 2.437 euro in valori correnti (2.328 euro nel 2020; +4,7%) ma la metà delle famiglie spende meno di 2.048 euro al mese.*

Riprendono a crescere i divari territoriali, 728 euro tra Nord-ovest e Sud, da 625 euro nel 2020.

Dopo la leggera contrazione del 2020, tornano ad aumentare anche i divari nella spesa tra le famiglie di soli italiani e quelle con almeno uno straniero (590 euro in più, 477 nel 2020) e di soli stranieri (867 euro, 672 nel 2020).”

Tenuto conto del nucleo familiare come quello della ricorrente, composto da quattro persone, di cui due effettivamente conviventi con la stessa, mentre risiede a dove frequenta l'università (sempre a carico dei genitori) e, soprattutto, di quanto rinveniente dai dati ISTAT, si può ritenere che, le spese sostenute dalla Ferrandes per il sostentamento del proprio nucleo familiare, sono più che congrue.

Dai dati aggiornati al 2023 dall'ISTAT, risulta quanto segue:

PROSPETTO 4. SPESA MEDIANA MENSILE E SPESA MEDIA MENSILE DELLE FAMIGLIE PER NUMERO DI COMPONENTI. Anno 2023, valori stimati in eu

DIVISIONE DI SPESA	NUMERO DI COMPONENTI					Totale
	1	2	3	4	5 e più	
SPESA MEDIANA MENSILE	1.647,54	2.384,65	2.855,59	3.183,48	3.032,86	2.243,01
SPESA MEDIA MENSILE	1.971,90	2.815,82	3.291,43	3.659,43	3.581,14	2.738,07
Prodotti alimentari e bevande analcoliche	337,15	531,51	662,16	757,38	816,82	526,12
Cereali e prodotti a base di cereali	51,74	81,43	102,94	123,91	138,91	82,56
Animali vivi, carne e altre parti di animali di terra macellati	66,43	111,33	141,12	166,26	184,11	110,69
Pesci e altri frutti di mare	22,76	42,11	51,05	58,62	57,01	39,49
Latte, altri prodotti lattiero-caseari e uova	42,31	65,87	80,35	91,81	97,91	64,68
Oli e grassi	11,18	18,14	19,95	20,88	24,36	16,56
Frutta e frutta a guscio	30,92	47,49	53,37	56,75	59,27	44,23
Ortaggi, tuberi, platani, banane da cuocere e legumi	47,23	70,44	82,89	93,76	102,18	68,66
Zucchero, prodotti dolciari e dessert	13,75	22,22	29,82	35,95	37,25	22,95
Cibi pronti e altri prodotti alimentari pronti n.a.c.	23,68	30,69	47,69	48,77	53,19	34,44
Succhi di frutta e verdura	1,91	3,19	4,88	6,67	8,74	3,73
Caffè e succedanei del caffè	10,09	16,02	18,32	19,72	17,61	14,83
Tè, mate e altri prodotti vegetali da infusione	2,26	3,08	3,43	4,02	4,55	3,03
Bevande al cacao	0,06	0,06	0,16	0,32	0,36	0,12
Acqua	9,05	13,24	17,20	18,77	18,69	13,38
Bibite	2,98	4,93	7,33	8,78	11,14	5,42
Altre bevande analcoliche	0,76	1,10	1,58	2,27	1,46	1,23
Servizi per la trasformazione delle materie prime in prodotti alimentari e bevande analcoliche	0,06	0,16	0,08	0,10	-	0,10
Non alimentare	1.634,75	2.284,31	2.629,27	2.902,05	2.764,32	2.211,95
Bevande alcoliche e tabacchi	30,89	46,67	56,18	56,87	58,79	44,45
Abbigliamento e calzature	58,15	91,06	141,20	174,98	184,06	103,06
Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili, di cui:	873,11	1.055,30	1.023,47	1.078,10	1.004,81	984,82
Interventi di ristrutturazione	23,15	45,56	42,18	49,86	32,26	36,89
Affitti figurativi	554,72	661,81	624,36	658,04	526,26	610,40
Mobili, articoli e servizi per la casa	75,52	118,83	132,25	148,94	145,84	110,66
Salute	82,35	143,22	132,00	135,09	137,02	117,84
Trasporti	155,34	294,23	401,75	454,72	449,65	290,57
Informazione e comunicazione	49,27	73,80	93,48	105,42	101,84	73,75
Ricreazione, sport e cultura	57,78	95,89	132,94	173,94	161,16	101,83
Istruzione	3,14	6,38	26,25	45,41	56,37	16,05
Servizi di ristorazione e di alloggio	99,79	141,99	205,75	254,28	205,75	155,60
Servizi assicurativi e finanziari	49,12	80,44	97,46	100,40	104,70	75,69
Beni e servizi per la cura della persona, servizi di protezione sociale e altri beni e servizi	100,29	136,52	186,52	173,89	154,32	137,64

Nel meridione, una famiglia di quattro persone necessita di un reddito mensile pari ad euro 3.659,43 per far fronte a tutte le spese di vita quotidiana.

Orbene, l'allegato 1 del cit. DPCM, prevede i seguenti moltiplicatori per la valutazione della correttezza e congruità delle spese familiari in base al numero dei componenti dello stesso:

Numero componenti del nucleo familiare	Parametro
1	1,00
2	1,57

3	2,04
4	2,46
5	2,85
Il parametro della scala di equivalenza è incrementato di 0,35 per ogni ulteriore componente	

In applicazione ai parametri della tabella appena riportata, per il caso di specie, si ha che la soglia di povertà del nucleo familiare della Ferrandes è pari ad euro 1.987,72 rinveniente dal seguente calcolo: valore dell'assegno sociale, che è pari ad euro 538,68 per il 2025, aumentato della metà e poi moltiplicato per 2,46 (nucleo familiare per 4 componenti), restituisce la somma di euro 1.987,72 che rappresenta l'importo necessario a mantenere un minimo tenore di vita e quindi a far fronte alle sole spese di vitto.

BENI IMMOBILI

La Sig.ra Ferrandes Maria Antonia è proprietaria dei seguenti immobili:

- a) Appartamento (Cat. A/2), sito in Trani a Via Jugoslavia, 7/A, di primo piano, riportato nel Catasto fabbricati del Comune di Trani al Foglio 23, particella 659, sub 35, per una quota pari ad 1/9 del totale;
- b) Posto autoscoperto (Cat. C/6), avente accesso da Via Jugoslavia, 11, in Trani, riportato nel Catasto fabbricati del Comune di Trani al Foglio 23, particella 659, sub 9, per una quota pari ad 1/9 del totale;
- c) Box auto (Cat. C/6), avente accesso da Via Jugoslavia, 17, in Trani, riportato nel Catasto fabbricati del Comune di Trani al Foglio 23, particella 659, sub 74, per una quota pari ad 1/9 del totale.

Si specifica che detti immobili sono pervenuti alla Sig.ra Ferrandes Maria Antonietta, per successione del _____ e sugli stessi grava il diritto di abitazione, ex lege, della _____, nata a _____ () il _____.

Da una stima sul valore degli stessi, in virtù degli indici reperibili dalla banca dati OMI dell'Agenzia delle Entrate, è possibile attribuire all'appartamento (a), un valore di circa € 100.000,00 (centomila/00); al posto auto (b), un valore di circa € 7.150,00 (settemilacentocinquanta/00) e al box auto (c), un valore di circa € 12.960,00. Il valore della

quota della Sig.ra Ferrandes € 13.345,55 (tredicimilatrecentoquarantacinque/55) è pari ad 1/9 del totale (€ 120.110,00), da ridurre, in base alle esigenze di mercato, atteso che, come detto, sugli stessi immobili grava il diritto di abitazione della Si evidenzia, altresì, che in via astratta, qualsiasi procedura liquidatoria su tali immobili dovrebbe sempre prevedere l'instaurazione di un procedimento di divisione, stante la presenza di comproprietari estranei alla debitoria.

d) Appartamento, in piano terra (Cat. A/7), sito in Trani alla Via Monte D'Alba s.n.c., riportato nel Catasto fabbricati del Comune di Trani al Foglio 40, particella 1378, sub 5, per una quota pari ad ½ del totale;

e) Posto auto piano terra (Cat. C/6), sito in Trani alla Via Monte D'Alba s.n.c., riportato nel Catasto fabbricati del Comune di Trani al Foglio 40, particella 1378, sub 6, per una quota pari ad ½ del totale.

Si precisa che detti ultimi beni immobili sono in comunione con il marito della Sig.ra Ferrandes, Sugli stessi risulta iscritta Ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario, nonché Pignoramento immobiliare del 31/08/2023, a favore di AMCO Asset Management Company s.p.a., la quale aveva notificato un precetto di pagamento per un valore complessivo di € 113.455,66, azionando il citato mutuo ipotecario. Attualmente, infatti, pende procedura esecutiva immobiliare contrassegnata con il n. 201/2023 Rg.Esec. Imm. Tribunale di Trani, la cui vendita è stata fissata per il prossimo 31/03/2025. Il nominato perito ha determinato in € 167.000,00 la base d'asta. L'offerta minima è pari ad € 125.250,00.

BENI MOBILI

- Automobile Lancia Musa, tg., immatricolata il 31/03/2006, acquistata dalla Sig.ra Ferrandes nel 2021;

- Furgone (autocarro per trasporto di cose), Peugeot tg., immatricolato ed acquistato dalla Sig.ra Ferrandes il 9/12/2008.

Trattasi di autoveicoli necessari per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale di cui la Sig.ra Ferrandes è titolare. L'automobile Lancia Musa ha un uso promiscuo, vale a dire, oltre al trasporto delle persone, è impiegata, all'occorrenza, per il trasporto del materiale e degli utensili occorrenti per i fini di impresa. Il Furgone Peugeot è impiegato esclusivamente per fini di impresa.

- Conto Corrente. La Sig.ra Ferrandes è titolare di un solo conto corrente bancario, necessario per le esigenze connesse alla sua attività imprenditoriale e per le proprie esigenze personali. Il conto corrente in questione è presso la .

ELENCO CREDITORI

INORDINEAI CREDITORI

Prima di illustrare le cause dell'indebitamento dell'istante, si ritiene opportuno approfondire il dettato normativo a mente del quale per sovraindebitamento si intende: "la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere alle proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente".

Orbene, dalla lettura della citata norma si evince come il legislatore abbia voluto intendere, ai fini del sovraindebitamento, non solo una condizione di illiquidità, ma anche l'impossibilità, tenuto conto delle fonti di reddito presenti e future, di adempiere con regolarità alle obbligazioni assunte.

La sentenza della Cassazione del 27 luglio 2023 n.22890 si esprime a riguardo della meritevolezza del consumatore nell'assumere le obbligazioni alla luce dell'art. 69 CCII e precisamente, sancisce l'art. "il consumatore non può accedere alla procedura di sovra indebitamento [...] ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode".

Si pone molto l'accento sull'assunzione delle obbligazioni con mala fede o colpa grave.

Dicesi malafede: "*la consapevolezza di lederli, oppure il mancato uso dell'ordinaria diligenza nell'accertarsi di non ledere diritti altrui mediante propri comportamenti*", mentre sussiste colpa grave: "*quando la violazione dell'obbligo di diligenza, causata da un comportamento illecito dovuto a imprudenza, imperizia o negligenza, è particolarmente gravosa*".

La sig.ra Ferrandes non ha contratto assolutamente le proprie obbligazioni né con malafede né tantomeno con colpa grave visto che, l'esposizione debitoria principale, se non quasi l'unica è nei confronti della Banca mutuante.

Per completezza, si specifica che la Sig.ra Ferrandes risulta avere una esposizione debitoria nei confronti dell'Agenzia Entrate Riscossione (cartelle esattoriali), riveniente dall'espletamento della

sua attività imprenditoriale, attualmente in corso di soddisfacimento mediante rateizzazione. Nello specifico, la Sig.ra Ferrandes è stata ammessa alla rateizzazione della complessiva somma di € 31.073,59, con il pagamento di 84 rate di € 410,80 circa l'una, nonché alla rateizzazione della complessiva somma di € 4.458,33, con il pagamento di 42 rate di € 112,32 circa l'una.

La Ferrandes, come detto nel paragrafo dedicato, non è riuscita ad onorare il pagamento del mutuo fondiario per le ragioni innanzi dette.

Sussistono al momento le seguenti posizioni debitorie:

<i>Creditore</i>	<i>Importo residuo</i>	<i>In ordine per gradi di privilegio</i>
CREDITI PREDEDUCIBILI		
<i>O.C.C. CITTADINO INDIFESO</i>	<i>€ 8.255,00 comprensivo di IVA</i>	<i>Art. 6 CCII</i>
TOTALE CREDITI PREDEDUCIBILI	€ 8.255,00	
CREDITI PRIVILEGIATI		
<i>AMCO – ASSET MANAGEMENT COMPANY</i>	<i>€ 117.610,91</i>	<i>Privilegio immobiliare ipotecario</i>
<i>COMUNE DI TRANI</i>	<i>€ 3.092,99</i>	<i>Privilegio mobiliare generale</i>
TOTALE CREDITI PRIVILEGIATI	€ 127.703,90	
CREDITI CHIROGRAFARI		
<i>AMCO – ASSET MANAGMENT COMPANY</i>	<i>€ 772,91</i>	
<i>AVV. CHIARELLI</i>	<i>€ 2.474,67</i>	

TOTALE CREDITI CHIROGRAFARI	€ 3.247,58	
TOTALE DEBITORIA	€ 139.206,48	

PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE

Con atto notarile del 31.10.2012, la Ferrandes ed il coniuge, sig. _____, hanno richiesto a Banca Monte dei Paschi di Siena l'erogazione di un mutuo fondiario per l'acquisto di un immobile, divenuto casa di residenza del nucleo familiare.

La sig.ra Ferrandes è proprietaria di ½ dell'immobile.

Nei confronti della sig.ra Ferrandes pende una procedura espropriativa immobiliare promossa dalla Amco – Asset management company spa.

La procedura espropriativa pende presso il Tribunale di Trani ed è rubricata al numero generale di ruolo R.G.ES. 201/2023.

In seno alla procedura è stato nominato il CTU che, a seguito della valutazione dell'immobile, ha stimato il bene di cui la Ferrandes è comproprietaria in euro 167.000,00 circa e il primo esperimento di vendita, **fissato per il giorno 31.03.2025, vede un'offerta minima pari ad euro 125.250,00.**

ATTI DI DISPOSIZIONE DEL PATRIMONIO NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI

Dalle ricerche effettuate, anche presso il cassetto fiscale dell'Agenzia delle Entrate, svolte dal Gestore della Crisi, non risultano atti dispositivi negli ultimi 5 anni.

Non risultano registrati altri atti.

Non risultano inoltre, dalle indagini svolte, atti impugnati dai creditori.

PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

La sig.ra Ferrandes Maria Antonia, in ottemperanza all'art. 68 del D.lgs. 14/2019 e successive modifiche, ha deciso di sottoporre ai propri creditori un Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore al fine di ripianare le obbligazioni contratte.

Con la proposta avanzata la sig.ra Ferrandes mette a disposizione del ceto creditorio Euro € 129.000,00 onnicomprensivi composti da una parte del proprio reddito mensile futuro pari ad € 700,00 per un periodo di tempo pari a 15 anni (185 rate).

Il regolare ed integrale pagamento del piano come proposto è garantito dal reddito della Ferrandes, mentre il coniuge partecipa con il proprio reddito al versamento delle spese per il sostentamento del nucleo familiare.

La percentuale di soddisfazione dei creditori è quella indicata nella tabella che segue.

	CREDITORE	Privilegio	Importo Debito	Da pagare	% Soddisfo
	OCC	PREDEDUCIBILE	8.255,00	€ 8.255,00	100%
	AMCO	IPOTECARIOIGN. IMM.	117.610,91	117.610,91€	100%
	COMUNE TRANI Tassa tributi	PRIVILEGIO MOBILIARE	3.092,99	2.165,00 €	70%
	AMCO	CHIROGRAFARIO	772,91	230,00€	30%
	Avv. CHIARELLI	CHIROGRAFARIO	2.474,67	740,00€	30%
	TOTALE			129.000,91	

Certamente la sottoposta proposta risulta più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, atteso che in codesta procedura parte ricorrente sta mettendo a disposizione dei creditori tutti, compresi i creditori chirografari, una maggior somma rispetto a quanto essi recupererebbero dalla liquidazione dell'immobile visto che l'unico creditore ipotecario assorbirebbe tutte le somme rinvenienti da un'eventuale vendita.

Ma vi è di più!

La sig.ra Ferrandes, proprio a dimostrazione della buona volontà e dell'intenzione di risanare le proprie posizioni debitorie, nonostante sia proprietaria solo di ½ del bene oggetto di espropriazione immobiliare, mette a disposizione dei creditori l'intero importo costituente la c.d. "offerta minima".

PIANO DEI PAGAMENTI

Di seguito un prospetto riepilogativo sui pagamenti proposti nel piano:

1) CREDITI IN PREDEDUZIONE

- **O.C.C. CITTADINO INDIFESO**, da rata 1 a rata 11 di euro 700,00 cada una;
- Rata n. 12 di euro 555,00 a saldo di quanto dovuto.

2) CREDITI PRIVILEGIATI

- **AMCO – ASSET MANAGEMENT CREDIT**;
- da rata 13 a rata 179 di euro 700,00 cada una;
- rata 180 di euro 710,91 a saldo di quanto dovuto.
- **COMUNE DI TRANI**, da rata 181 a rata 182 di euro 700,00 cada una, di cui la rata n. 183 di euro 765,00.

3) CREDITI CHIROGRAFARI

- **AMCO – ASSET MANAGEMENT CREDIT**, rata 184 di euro 230,00;
- **Avv. CHIARELLI**, rata 185 di 740,00.

SULLA MERITEVOLEZZA e SULLA ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

Prevede l'art 68 co. 7 che: *“Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui al comma 3, contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano*

se ritiene che il credito dell'opponente può essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione controllata”

Certamente la sottoposta proposta risulta più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, atteso che in codesta procedura la debitrice mette a disposizione dei creditori tutti, una maggior somma rispetto a quanto essi recupererebbero dalla liquidazione degli immobili e, per di più, **è previsto il pagamento integrale (100%) del creditore ipotecario.**

Già con la prima riduzione obbligatoria del 25% la c.d. “offerta minima” di vendita ha ridotto di circa quarantamila euro il valore di stima del bene.

Ulteriori e probabili ribassi porterebbero a non avere alcuna soddisfazione per i creditori dalla vendita del bene.

Il Tribunale di Trani si è già espresso per quanto riguarda la c.d. alternativa liquidatoria e l'andamento delle procedure espropriative e, in tal senso difatti, l'Ill.mo Giudice dott. Rana Giuseppe, con provvedimento del 06.12.2023 dichiara: “... *quanto all'alternativa liquidatoria, la stima dell'immobile ipotecato già acquisita in sede esecutiva deve scontare sia la decurtazione della c.d. offerta minima sia la vendita almeno al secondo incanto se non al terzo, peraltro in un numero di anni non prevedibile allo stato.*”

È chiaro e lampante che il piano, come proposto, permette ai creditori di soddisfare i propri crediti quasi integralmente e permette alla Ferrandesdi poter ottenere una “seconda chance” per onorare le proprie obbligazioni che, per cause di forza maggiore e non di certo per colpa o dolo, non è riuscita più a corrispondere.

È di tutta evidenza che non vi erano possibilità per la famiglia di soddisfare le obbligazioni sottoscritte e, sicuramente, non per malafede né per colpa grave.

DURATA DEL PIANO

Sulla durata del piano va detto che, a fronte di due contrapposti orientamenti giurisprudenziali espressi nell'ambito della giurisprudenza di merito - il primo che, nell'ammettere procedure di sovraindebitamento di durata anche assai rilevante, non ha mancato di sottolineare la ratio della L.

n. 3 del 2012, dando maggiore rilevanza al principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti del consumatore sovraindebitato e il secondo che ha inteso individuare il limite di siffatta tutela nell'ancora più generale (in quanto involgente un interesse collettivo) principio della ragionevole durata delle procedure giudiziarie - il Tribunale di Trani ha reputato che non sia possibile optare per una aprioristica adesione all'uno o all'altro dei citati orientamenti, dovendosi tenere in debita considerazione i caratteri peculiari e le specificità di ogni singola proposta di piano volto a far fronte al sovraindebitamento (proprio tale lettura è necessitata dalla stessa ratio della L. n. 3 del 2012, ispirata all'esigenza di matrice comunitaria di tutelare l'impresa e il consumatore attraverso strumenti di risoluzione della crisi o dello stato di sovraindebitamento, riconoscendo al debitore un'altra chance), in quanto solo tale lettura è idonea a rendere realmente effettivo lo speciale strumento di tutela ideato dal legislatore (cf., in tal senso, Tribunale di Como, Sez. I, 24 maggio 2018, in Pluris/Cedam, 2021).

E' pertanto possibile, anche per il piano presentato dal consumatore ai sensi della l. n. 3 del 2012, una durata superiore al quinquennio (cf. Cass. civ., Sez. I, 28-10-2019, n. 27544; cf. anche, sia pure in relazione all'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi alla l. n. 3 del 2012, art. 8, comma 1, Cass. civ. Sez. I, 03- 07-2019, n. 17834, secondo cui le possibili perplessità dinanzi a piani di pagamento con orizzonte temporale rilevante non impongono di ritenere l'illegittimità tout court della previsioni di dilazioni del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine annuale dall'omologazione).

La giurisprudenza di legittimità ha sottolineato, difatti, che non si può aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori possano essere meglio tutelati attraverso un piano che preveda una dilazione di significativa durata, anche superiore ai cinque-sette anni, piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore (Cass. civ., Sez. I, ord., 28-10-2019, n. 27544).

Nel giungere a tale conclusione, la Cassazione ha espressamente valorizzato il principio ispiratore della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, quello della seconda chance: si è difatti ritenuto necessario garantire una seconda opportunità ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e che non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento.

Del resto, la l. n. 3 del 2012 non individua alcun limite legale alla durata del piano, lasciando aperta la possibilità di valutare in concreto le ricadute derivanti da una eccessiva durata del piano del consumatore.

Nel caso di specie, quindi, la positiva delibazione del piano non è preclusa dalla durata del programma di pagamento che è in linea con la durata del residuo mutuo (residuavano 20 anni) ed è compatibile con l'età del proponente.

A cristallizzare quanto sin'ora detto, la più recente giurisprudenza dell'Ill.mo Tribunale di Trani, con sentenza del 15.10.2024, ha sancito che: *“In ordine alla durata del piano, non ci si può esimere dal rilevare che la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che non si può aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori possano essere meglio tutelati attraverso un piano che preveda una dilazione di significativa durata, anche superiore ai cinque anni, piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore (Cass. N. 27544/2019). Tale conclusione trova fondamento nel principio ispiratore della procedura della crisi da sovraindebitamento, quello della “seconda chance”: si è difatti ritenuto necessario garantire una seconda opportunità ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e che non abbiano causato il proprio dissesto economico con malafede o in modo fraudolento.”*

Per tutto quanto sopra, la sig.ra FERRANDES MARIA ANTONIA, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,

RICORRE

All'Ecc.mo Tribunale di Trani affinché letto il ricorso e fissato il termine per la notifica alla controparte, voglia accogliere le seguenti:

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Giudice:

- 1) Accogliere il ricorso così come proposto e corredato dalla Relazione Particolareggiata redatta dal Gestore della Crisi nominato avv. Rosa Loreta Santangelo;
- 2) **Sospendere la procedura esecutiva immobiliare pendente presso il Tribunale di Trani e**

rubricata al numero generale R.G.ES. 201/2023

- 3) Disporre l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della Giustizia, ex art. 270, comma 2, lett. f);
- 4) Disporre la sospensione di ogni eventuale procedura esecutiva eventualmente notificata e non ancora iscritta a ruolo nelle more dell'emissione del provvedimento giudiziale del presente procedimento;
- 5) Statuire, ai sensi dell'art. 277 comma 2 D.L.gs n. 14/2019, che i crediti sorti in occasione o in funzione della presente procedura vengano ammessi tra quelli in prededuzione e privilegio, e specificatamente:
 - a. O.C.C.Cittadino Indifeso -Classe1
- 6) Al termine del pagamento del piano così come proposto, sdebitare la ricorrente dai maggiori crediti vantati nei suoi confronti.

DICHIARAZIONE DI VALORE

Si dichiara ai sensi dell'art. 14 D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico Spese di Giustizia) che il valore del procedimento suindicato è pari ad **€ 150.000,00**.

Ai fini del versamento del contributo unificato il ricorrente, unitamente al deposito della presente domanda, corrisponde in modalità telematica il contributo unificato pari a € 98,00 nonché i diritti di anticipazione forfettaria, di copia e di notifica per € 27,00.

Trani, data come da deposito.

Avv. Gennaro Marasciuolo

TRIBUNALE DI TRANI

RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA INCARICATO NELLA PROCEDURA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

DEBITORE FERRANDES ANTONIA MARIA, nata il 01/02/1969 in TRANI (BA) - C.F. FRRMNT69B41L328A,, elettivamente domiciliata in Trani alla Via Barisano da Trani n. 46

GESTORE DELLA CRISI : Avv. Rosa Loreta Santangelo nata a Canosa di Puglia il 23.08.1983 con studio professionale in Canosa di Puglia alla Via Varrone n. 4 – c.f. SNTRLR83M63B619M , iscritta all’Ordine degli Avvocati di Trani al n. 2699

Il sottoscritto Avv. Rosa Loreta Santangelo nata a Canosa di Puglia il 23.08.1983 con studio professionale in Canosa di Puglia alla Via Varrone n. 4 – c.f. SNTRLR83M63B619M , iscritta all’Ordine degli Avvocati di Trani al n. 2699 è stato nominato dall'OCC Associazione di Promozione Sociale Cittadino Indifeso -APS- Terzo settore, professionista incaricato di assolvere le funzioni di Gestore della crisi, ai sensi del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022, nell'ambito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento richiesta da **FERRANDES ANTONIA MARIA**, nata il 01/02/1969 in TRANI (BA) - C.F. FRRMNT69B41L328A,, elettivamente domiciliata in Trani alla Via Barisano da Trani n. 46, che risulta qualificabile come consumatore ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2 lett. e) del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022.

In relazione alla nomina per l’incarico di cui sopra, la scrivente

DICHIARA E ATTESTA PRELIMINARMENTE:

- di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 28 della l.f.;
- di non essere legato al debitore e a coloro che hanno interesse all’operazione di composizione o di liquidazione, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l’indipendenza;
- di non essere in una delle situazioni previste dall’art. 2399 c.c., vale a dire: non è interdetto, inabilitato, fallito o è stato condannato ad una pena che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall’art. 2382 C.C.);
- di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore o se questi è una società od un ente, non è amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società o dell’ente oppure della società che la/lo controlla, di una società controllata o sottoposta a comune controllo;
- di non essere ai debitori o alle società controllate dal debitore o alle società che lo controllano o a quelle sottoposte al comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza;

- di non avere, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo.

Inoltre, ricorrono i presupposti di cui al D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022, e cioè il debitore:

- a) risulta essere in stato di *sovraindebitamento* così come definito dal comma 1 lettera c) dell'art. 2,
D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022;
- b) ha fornito tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;
- c) non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quella qui in esame;
- d) è consumatore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 lett. e) del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022;
- e) non ha subito, per cause a lui imputabili, provvedimenti di impugnazione o di risoluzione dell'accordo del debitore, ovvero revoca o cessazione del Piano di Ristrutturazione dei debiti del consumatore;
- f) non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda e non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- g) non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Lo scopo del presente incarico è quello di:

1. predisporre una relazione particolareggiata ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022 alla proposta di Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore formulato dal Debitore, il cui obiettivo è quello di:
 - a) indicare le cause che hanno determinato lo stato di sovra-indebitamento e fornire una valutazione sulla diligenza impiegata dal Debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
 - b) esporre le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte;
 - c) fornire un giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta;
 - d) fornire una presunta indicazione dei costi connessi alla procedura;
 - e) fornire un'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo

reddito disponibile. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.159.

2. Verificare la veridicità dei dati contenuti nella proposta e negli allegati.
3. Rilasciare l'attestazione di fattibilità del piano.

§§§§§§

La domanda come formulata dal debitore è corredata di tutta la documentazione prevista dall'art. 67 comma 2 del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022, in particolare:

- elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- elenco dei beni di proprietà del debitore;
- elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- copia delle dichiarazioni dei redditi (730 anno 2021 – 2022 – 2023);
- certificato di stato di famiglia e residenza;
- contratto di mutuo fondiario;
- contratto di locazione;
- Durc;
- carichi pendenti;
- casellario giudiziale;
- Atto di pignoramento immobiliare;
- estratto di ruolo AdeR;
- copia n. 2 rateizzazioni accordate;
- attestazione assenza protesti;
- estratti conto corrente;
- ricevute pagamento utenze domestiche;

Di aver fatto richiesta della precisazione del credito ai seguenti creditori:

- Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Puglia;
- Agenzia delle Entrate Riscossione;
- Regione Puglia;
- I.N.P.S;
- Ufficio Tributi Comune di Trani;

- Amco Asset Management Company;
- Avv. Chiarelli

§§§§§§

INFORMAZIONI CIRCA LA SITUAZIONE FAMILIARE DEL DEBITORE

La famiglia dell'odierna istante è così composta:

- FERRANDES MARIA ANTONIA, nata il 01/02/1969 in TRANI (BA), (C.F. FRRMNT69B41L328A) – *ricorrente*;
- _____, nato il _____ in _____ (I _____), (C.F. _____) – *coniuge della ricorrente*;
- _____ nato il _____ in _____ (I _____), (C.F. _____) – *figlio*;
- _____, nata il _____ in _____ (I _____), (C.F. _____) – *figlia*.

La famiglia risiede nell'immobile sito in Trani alla Via Monte D'Alba n. 58 – località Capiro, immobile in comproprietà tra i coniugi, attualmente oggetto di procedura espropriativa immobiliare contraddistinta dal n. 201/2023 R.G. Es. Imm.

L'istante è titolare dell'omonima impresa individuale avente ad oggetto attività di installazione di materiali elettrici, iscritta nel registro delle imprese di Bari dal 2017; il coniuge _____ è dipendente della ditta individuale di Ferrandes Antonia e percepisce una busta paga mensile di circa € 1.000,00.

La sig.ra _____, figlia dell'istante, risiede con i genitori anche se è domiciliata in _____ ove è impegnata negli studi universitari; di contro il figlio _____ è economicamente autonomo anche se non contribuisce alle spese domestiche dell'immobile ove vive unitamente ai genitori.

ESPOSIZIONE DELLA SITUAZIONE DEI DEBITORI E CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO

Sono state fornite dalla Debitrice le informazioni necessarie a redigere una accurata relazione sulla situazione debitoria, patrimoniale e finanziaria, in maniera tale da permettere all'Organo giudicante di poter decidere sull'accoglimento o meno della presente proposta, con piena cognizione di causa.

Ai sensi del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022 per sovraindebitamento si intende: “*lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore*

minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”.

In data 31.10.2012 la sig.ra Ferrandes e il di lei marito hanno acquistato in regime di comunione legale dei beni, i seguenti beni immobili, stipulando contratto di mutuo fondiario con la Banca Monte dei Paschi di Siena S.P.A (atto rogato dal Notaio BUSSETI Antonella di Trani del 31/10/2012, Rep. n.3463, racc. 1946, per l'importo di € 105.000,00):

- Appartamento, in piano terra (Cat. A/7), sito in Trani alla Via Monte D'Alba s.n.c., riportato nel Catasto fabbricati del Comune di Trani al Foglio 40, particella 1378, sub 5, per una quota pari ad ½ del totale;

- Posto auto piano terra (Cat. C/6), sito in Trani alla Via Monte D'Alba s.n.c., riportato nel Catasto fabbricati del Comune di Trani al Foglio 40, particella 1378, sub 6, per una quota pari ad ½ del totale.

In data 23.02.2017 l'istante ha costituito la ditta individuale “i” -
P.Iva 07987600728 - con sede legale in Trani alla Via Monte d'Alba 58/X, avente ad oggetto
“*installazione di impianti elettrici in edifici o altre opere di costruzione*” .

La situazione di sovraindebitamento in cui la Sig.ra Ferrandes versa, trae origine proprio negli anni 2017-2018, coincidenti con l'avvio della predetta attività e la scoperta da parte dell'istante di

I primi anni, infatti, non sono stati rosei per la , per un verso in quanto la preoccupazione per non ha consentito all'istante di dedicarsi a pieno ritmo all'attività, per altro verso in quanto affinché un'attività imprenditoriale di quel tipo produca profitti considerevoli, è necessario che passi del tempo.

Purtroppo, in un contesto economico già di per se precario, l'emergenza epidemiologica da COVID 19 ha giocato un ruolo determinante, peggiorando la situazione già di per se critica. Invero, lo “stop” forzato dei cantieri edili con i quali l'impresa aveva instaurato rapporti lavorativi, ha diminuito notevolmente gli introiti in quanto, se è vero che nel periodo immediatamente successivo all'epidemia la Sig.ra Ferrandes ha potuto svolgere il proprio lavoro, dall'altra parte non sempre i propri committenti erano in grado di adempiere agli impegni economici assunti.

Ne è conseguita l'impossibilità per la sig.ra Ferrandes di provvedere regolarmente al pagamento delle rate di mutuo con conseguente indebitamento.

Solo successivamente alla risoluzione del contratto di mutuo da parte dell'istituto di credito mutuante ed alla cessione del credito in favore della Amco Asset Management Company, la situazione economica dell'istante è migliorata.

Infatti, lo sblocco degli incentivi edilizi introdotti ha consentito alla sig.ra Ferrandes di raggiungere livelli reddituali tali da consentirle di proporre un piano di ristrutturazione dei debiti.

Attualmente pende procedura esecutiva immobiliare incardinata dalla AMCO Asset Management Company, contraddistinta dal n. 201/2023 R.G. Es. Imm. Trib Trani, giudice dott.ssa Francesca Pastore, in seno alla quale è stato bandito il primo esperimento di vendita senza incanto per il giorno 31.03.2025.

§§§

Di seguito si forniscono dettagliate informazioni circa l'attuale stato di indebitamento del debitore di modo tale da fornire all'Organo giudicante tutti gli elementi utili ad una quanto più accurata possibile valutazione dello stato di sovra-indebitamento in essere.

A tal proposito si fornisce innanzitutto l'elenco dei Creditori e di seguito di riportano le tabelle di dettaglio dei debiti accertati per ciascun debitore.

Il totale complessivo della situazione debitoria in capo alla sig.ra **FERRANDES ANTONIA MARIA**, salvo aggiornamenti o precisazioni, è pari a € **122.714,16** così suddivisa:

AmcoAsset Management Company Spa	Privilegiato	€ 117.610,91
	Chirografario	€ 772,91
Comune di Trani	Privilegiato	€ 3.092,99
Avv. Chiarelli	Chirografario	€ 1.237,35
TOTALE DEBITI		€ 122.714,16

Per completezza, si specifica che la Sig.ra Ferrandes risulta avere una esposizione debitoria nei confronti dell'Agenzia Entrate Riscossione (cartelle esattoriali), riveniente dall'espletamento della sua attività imprenditoriale, per la quale ha richiesto ed ottenuto la rateizzazione.

Invero, come si evince dalla documentazione allegata, risultano accordate in favore dell'istante n. 2 rateizzazioni per le seguenti cartelle :

1. rateizzazione del identificativo n. .

- cartella n. _____ € _____ ;
 - cartella n. _____ € _____
2. rateizzazione del _____ identificativo _____
- cartella n. _____ € _____

LA VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO DEL SOGGETTO FINANZIATORE

Ai sensi dell'art 68 co. 3 CCII *“L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.”*.

L'importo di riferimento calcolato in base ai dati ISTAT tiene conto solo e soltanto del minimo necessario per mantenere uno stile di vita che sfiora il livello di povertà assoluta.

Pertanto, il soggetto finanziatore, prima della conclusione del contratto di credito, deve correttamente valutare il merito creditizio del debitore, ovvero la capacità del richiedente di provvedere alla restituzione del credito, sulla base delle informazioni ottenute mediante la consultazione delle banche dati che consentono di verificare le posizioni debitorie e, dunque, se il contratto di credito che ci si accinge a perfezionare sia adatto alle esigenze del debitore e, in particolar modo, se le rate siano sostenibili.

Conseguentemente, l'Istituto di Credito non dovrà procedere all'erogazione del finanziamento/mutuo, ove dall'analisi previamente condotta sia emersa la insussistenza dei presupposti economico/finanziari idonei.

Ne discende che il consumatore non può essere ritenuto in colpa per essersi rivolto all'intermediario ed aver fatto affidamento sulle capacità di quest'ultimo di valutare il proprio merito creditizio

A tal proposito, infatti, l'art 69 co. 2 CCII recita testualmente *“Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124 bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta”*.

Ebbene, purtroppo la debitrice non è stata in grado di fornire la documentazione reddituale riferibile al periodo in cui è stato concesso il mutuo fondiario, sicchè la scrivente allo stato non è in grado di valutare se l'Ente finanziatore abbia tenuto conto o meno del merito creditizio.

INDICAZIONE DELLA EVENTUALE ESISTENZA DI ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI

Dall'analisi della documentazione esaminata non sono emersi elementi che fanno ritenere l'esistenza di atti in frode ai creditori, laddove con la nozione di "atti in frode" si intende quelli con valenza ingannevole e presuppone che il debitore abbia occultato situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori.

EVENTUALI ATTI DI DISPOSIZIONE COMPIUTI NEGLI ULTIMI 5 ANNI

Per quanto attiene alla correttezza dei comportamenti del debitore nel quinquennio precedente alla domanda di accesso alla procedura, la ricorrente ha dichiarato di non avere attuato alcun atto di disposizione del proprio patrimonio immobiliare negli ultimi 5 anni. Quanto dichiarato è stato riscontrato accedendo alle banche dati dell'Agenzia delle Entrate, dall'esame delle quali non si rilevano atti sottoposti ad imposta di registro quali atti di acquisto o di vendita di beni immobili.

Al momento della presentazione della presente proposta non risultano essere stati impugnati atti del debitore da parte dei creditori.

VALUTAZIONE SULLA COMPLETEZZA E SULL'ATTENDIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A CORREDO DELLA DOMANDA (ART. 68, COMMA 2, LETT. C), CCII)) 27

Sulla scorta delle indagini svolte dal sottoscritto gestore nonché dalla disamina del contenuto della proposta di ristrutturazione dei debiti (art. 67 CCII) è possibile affermare che la documentazione fornita dal debitore, a corredo della proposta, risulta essere completa ed attendibile.

Ciò in quanto:

- la debitrice ha fornito l'elenco analitico dei propri creditori e delle cause di prelazione, nonché l'elenco di tutti i beni posseduti, l'esistenza di eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, l'elenco delle spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare;
- la debitrice ha fornito tutte le informazioni richieste dall'O.C.C. con comportamento collaborativo;

- dai riscontri effettuati dal sottoscritto gestore della crisi non risultano incongruenze od omissioni tra quanto riferito dalla debitrice e le verifiche effettuate del gestore stesso (circolarizzazioni, consultazione banche dati pubbliche, ecc.).

SITUAZIONE PATRIMONIALE, REDDITUALE E FINANZIARIA

L'attivo è costituito dalle seguenti componenti :

● **COMPONENTE IMMOBILIARE**

1. 1/2 Appartamento, in piano terra (Cat. A/7), sito in Trani alla Via Monte D'Alba s.n.c., riportato nel Catasto fabbricati del Comune di Trani al Foglio 40, particella 1378, sub 5, per una quota pari ad 1/2 del totale;
2. 1/2 Posto auto piano terra (Cat. C/6), sito in Trani alla Via Monte D'Alba s.n.c., riportato nel Catasto fabbricati del Comune di Trani al Foglio 40, particella 1378, sub 6, per una quota pari ad 1/2 del totale.

I beni sub 1) e 2) sono stati stimati complessivamente in € 167.000,00 giusta Consulenza Tecnica estimativa a firma dell'Ing. Nicola Montingelli depositata in seno alla procedura esecutiva immobiliare pendente innanzi al Trib di Trani, contraddistinta dal n. 201/2023 R.G. Es. Imm.

L'istante è altresì proprietaria per la quota di 1/9 dei seguenti beni:

3. 1/9 Appartamento (Cat. A/2), sito in Trani a Via Jugoslavia, 7/A, di primo piano, riportato nel Catasto fabbricati del Comune di Trani al Foglio 23, particella 659, sub 35;
4. 1/9 Posto auto (Cat. C/6), avente accesso da Via Jugoslavia, 11, in Trani, riportato nel Catasto fabbricati del Comune di Trani al Foglio 23, particella 659, sub 9;
5. 1/9 Box auto (Cat. C/6), avente accesso da Via Jugoslavia, 17, in Trani, riportato nel Catasto fabbricati del Comune di Trani al Foglio 23, particella 659, sub 74;

I beni sub 3), 4) e 5) sono pervenuti alla sig.ra Ferrandes per successione del

e sugli stessi grava il diritto di abitazione, ex lege, della

), l , nata a il .

Da una stima sul valore degli stessi, in virtù degli indici reperibili dalla banca dati OMI dell'Agenzia delle Entrate, è possibile attribuire all'appartamento sub 3) un valore di circa € 100.000,00 (centomila/00); al posto auto sub 4) un valore di circa € 7.150,00 (settemilacentocinquanta/00) e al box auto sub 5) un valore di circa € 12.960,00.

Alla luce di quanto sopra, il valore della quota pari ad 1/9 spettante alla sig.ra Ferrandes sui beni sub 3), 4) et 5) è di € 13.345,55 (tredicimilatrecentoquarantacinque/55).

- **COMPONENTE MOBILIARE**

La Sig.ra Ferrandes è proprietaria dei seguenti beni mobili:

- Automobile Lancia Musa, tg. _____, immatricolata il 31/03/2006, acquistata dalla Sig.ra Ferrandes nel 2021;
- Furgone (autocarro per trasporto di cose), Peugeot tg. _____, immatricolato ed acquistato dalla Sig.ra Ferrandes il 9/12/2008.

Trattasi di autoveicoli necessari per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale di cui l'istante è titolare.

In particolare, l'automobile Lancia Musa ha un uso promiscuo, vale a dire, oltre al trasporto delle persone, è impiegata, all'occorrenza, per il trasporto del materiale e degli utensili occorrenti per i fini di impresa, mentre il Furgone Peugeot è impiegato esclusivamente per fini di impresa.

- **COMPONENTE REDDITUALE**

La debitrice è titolare di redditi di lavoro autonomo essendo titolare della omonima ditta "D.L.A. di Ferrandes Maria Antonia".

I redditi dell'istante relativi alle ultime cinque annualità, come risultanti dal "modello Unico Persone Fisiche", vengono riassunti nel prospetto seguente :

ANNO DI IMPOSTA	REDDITO ANNUO LORDO	REDDITO MENSILE	FONTE
2024	43.052,43	3.587,70	Conto economico al 31.12.2024
2023	29.097,00	2.238,23	UNICO 2024
2022	62.591,00	5.215,91	UNICO 2023
2021	26.285,00	2.190,41	UNICO 2022
2020	22.031,00	1.835,91	UNICO 2021

SPESE MEDIE MENSILI

Prima di esporre la proposta di piano, è essenziale verificare le spese necessarie all'istante per sopravvivere o per lo meno quantificare l'importo da riservare al nucleo familiare onde consentirgli di mantenere un dignitoso tenore di vita.

Ebbene, il nucleo familiare, oltre che dalla sig.ra Di Bari, è composto dal marito
dal figlio – economicamente autosufficiente, come innanzi evidenziato – e
, studentessa presso l' .

Le spese necessarie per il sostentamento del proprio nucleo familiare sono così riassunte

SPESE NUCLEO FAMILIARE	ANNUALI	MENSILI
Spesa alimentare, gestione casa, pulizia, igiene ecc.	14.400,00	1.200,00
Energia elettrica,gas, acqua	3.600,00	300,00
Oneri condominiali	1.200,00	100,00
Autovettura(assicurazione,carburante, autostrada etc.)	2.400,00	200,00
TARI (casa ed ufficio)	648,00	54,00
Spese mantenimento figlia universitaria	3.000,00	250,00
WI-FI	300,00	25,00
TOTALE	25.548,00	2.129,00

Alle spese personali si sommano quelle aziendali, di seguito riassunte:

SPESE AZIENDALI	ANNUALI	MENSILI
Canone locazione ufficio	14.400,00	1.200,00
Energia elettrica	600,00	50,00
Commercialista	1800,00	150,00
TOTALE	4.560,00	380,00

Tenuto conto della composizione del nucleo familiare nucleo familiare nonché dei costi di gestione di un'azienda di piccole dimensioni, si può ritenere che, le spese sostenute dalla Ferrandes per il sostentamento del proprio nucleo familiare, siano congrue.

Il regolare ed integrale pagamento del piano come da proposta che segue, è garantito dal reddito della Ferrandes, mentre il coniuge partecipa con il proprio reddito al soddisfacimento delle spese mensili gravanti sul nucleo familiare.

SPESE DELLA PROCEDURA

Le spese della procedura, tenendo conto della complessità dell'attività necessaria all'espletamento dell'incarico, nonché dell'ammontare dell'attivo e del passivo, sono state quantificate in € **9.666,45 oltre IVA** (valore minimo decurtato del 40%).

Il predetto compenso, come da preventivo sottoscritto dalla debitrice, dovrà essere corrisposto con le seguenti modalità :

- 1) acconto del 30% pari ad € **2.900,00 oltre IVA** al momento del deposito presso il tribunale della seguente relazione;
- 2) residuo 70% secondo il piano di ristrutturazione.

-ESPOSIZIONE DELLA PROPOSTA FORMULATA DAI DEBITORI-

PERCENTUALE, MODALITA' E TEMPI DI SODDISFAZIONE DEI CREDITORI

Come si evince dalla proposta di ristrutturazione formulata dall'istante, il debito complessivo è pari ad euro 122.714,16 a cui vanno aggiunte le spese della procedura di sovraindebitamento per l'OCC pari ad euro 8.255,00 al netto dei versamenti già effettuati dai ricorrenti a titolo di acconto.

Nella tabella di seguito riprodotta viene specificata la percentuale di soddisfazione di ciascuno dei creditori:

ELENCO DEBITI SIG.RA DI BARI LAURA				Proposta	Pagamento
Creditore		Natura	Importo	Importo	%
OCC	Preceducibile	Compenso Professionale	8.255,00	8.255,00	100%
AMCO ASSET MANAGMENT	Privilegiato	Mutuo Ipotecario	117.610,91	117.610,91	100%
	Privilegiato	Mutuo Ipotecario	772,91	230,00	30%
COMUNE DI TRANI	Privilegiato	Tasse e Tributi	3.092,99	2.165,00	70%
AVV CHIARELLI	Chirografario	Compensi professionali	2.474,67	740,00	30%
TOTALE			132.206,48	129.000,91	

La ricorrente mette a disposizione della procedura la somma complessiva di € **129.000,00** che sarà versata con le seguenti modalità :

Il pagamento dovrà avvenire mediante n. 185 rate e, segnatamente, con le seguenti modalità:

- 1) pagamento di n. 11 rate dell'importo di € 700,00 e ultima rata (n. 12) di € 555,00 in favore dell'OCC ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CITTADINO INDIFESO -APS- TERZO SETTORE, a partire dal mese successivo a quello di omologa;
- 2) pagamento di n. 173 rate i favore dei creditori così distribuite:

- dalla 13^ alla 179^ rata → € 700,00 in favore di Amco Asset Managment Company;
- 180^ rata → € 710,91 a saldo di quanto dovuto in favore di Amco Asset Managment Company;
- dalla 181^ alla 183^ rata → € 700,00 per le prime due rate ed € 765,00 per la terza rata, in favore del Comune di Trani;
- 184^ rata → € 230,00 in favore di Amco Asset Managment Company (chirografario);
- 185^ rata → € 740,00 in favore dell'Avv. Chiarelli.

§§§

I creditori saranno soddisfatti nella seguente misura :

- a) € 8.255,00 compenso all'Organismo di Composizione per la Crisi da Sovraindebitamento pari 100% del debito;
- b) € 117.610,91 rimborso del mutuo ipotecario in Amco Asset Managment Company pari al 100 % del debito;
- c) € 230,00 in favore di Amco Asset Managment Company pari al 30% del debito chirografario;
- d) € 2165,00 in favore del Comune di Trani pari al 70% del debito;
- e) € 740,00 in favore dell'Avv. Chiarelli per crediti professionali pari al 30% del debito;

PROBABILE CONVENIENZA DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO

RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

Il CCI ha eliminato dalla relazione dell'OCC il riferimento alla probabile convenienza del piano di ristrutturazione del debito del consumatore rispetto all'ipotesi liquidatoria.

Tuttavia l'art. 67, co. 4 del CCI prevede che è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC.

La scrivente è chiamato a valutare, ai sensi del CCI, sulla probabile convenienza del piano di ristrutturazione del debito in alternativa all'ipotesi della liquidazione dei beni di proprietà della ricorrente.

E' necessario, pertanto, analizzare il profilo di una eventuale ipotesi liquidatoria del bene immobile posseduto dalla ricorrente al fine di individuare le motivazioni che potrebbero spingere verso l'una o l'altra ipotesi, tanto al fine di tutelare il ceto creditorio.

L'unico immobile degno di considerazione, in termini di valore, è quello adibito a casa familiare, in quanto delle ulteriori proprietà la sig.ra Ferrandes è parietaria solo pro quota di 1/9, sicché la vendita competitiva di tali beni farebbe conseguire ai creditori somme davvero irrisorie; inoltre si ricorda che su questi ultimi beni grava il diritto di abitazione del coniuge del de cuius.

Ebbene, l'immobile della ricorrente sito in Trani (zona Capiro) alla Via Monte d'Alba s.n.c. è stato stimato dall'Ing. Montingelli in € 167.000,000 (come si evince dall'allegata perizia).

Il valore risente della minore attrazione che il mercato immobiliare oggi riserva alle vendite all'asta. Una prudente previsione di vendita non può non considerare almeno due esperimenti d'asta con conseguente ribasso del bene fino a circa il 50% (sottraendo al prezzo iniziale il 25% per ogni esperimento di vendita non andato a buon fine) e con l'ulteriore aggravio dei costi della procedura e dei compensi per il delegato.

Nel caso di specie, volendo considerare l'ipotesi inverosimile di aggiudicazione al primo tentativo di vendita, detratte le spese della procedura, è evidente come il creditore privilegiato non ricaverebbe nulla di più rispetto a quanto proposto con il piano, sicché l'ipotesi alternativa della liquidazione del patrimonio immobiliare del debitore appare *ictu oculi* meno conveniente rispetto alla soluzione proposta nel piano di ristrutturazione del debito.

All'uopo, si ribasce che è pendente innanzi al Tribunale di Trani procedura esecutiva immobiliare incardinata dalla AMCO Asset Management Company, contraddistinta dal n. 201/2023 R.G. Es., giudice dott.ssa Francesca Pastore, in seno alla quale è stato bandito il primo esperimento di vendita senza incanto per il giorno 31.03.2025.

GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE

DEPOSITATA A CORREDO DELLA PROPOSTA

Sulla scorta delle indagini svolte dalla scrivente, nonché della disamina del contenuto della proposta di Piano del Consumatore presentata, è possibile affermare che la documentazione fornita dal Debitore a corredo della proposta risulta essere completa ed attendibile.

CONCLUSIONI

Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte si ritiene che la proposta di ristrutturazione del debito, come da Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore predisposto, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri può ritenersi fondamentalmente attendibile e ragionevolmente attuabile.

Atteso che:

- Il Piano viene proposto ai sensi del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022;
- La debitrice si trova in stato di sovraindebitamento;
- La proposta del Piano è ammissibile;
- La proposta del piano rispetta le disposizioni dei cui D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022;
- Sono state indicate le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere le obbligazioni (art. 68 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022);
- Sono state esposte le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni (art. 68 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022);
- È stata valutata positivamente la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (art. 68 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022);
- È stata valutata l'indicazione presunta dei costi della procedura (art. 68 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022);
- È stato verificato se, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore;
- E' stata analizzata la situazione reddituale del consumatore negli ultimi cinque anni ed è stata verificata l'inesistenza di atti della debitrice impugnati dai creditori;
- La debitrice si trova ora in stato di sovraindebitamento per fattori, non previsti, non prevedibili e non a lei imputabili;
- L'incolpevolezza è del tutto evidente;
- il debitore rispetta in pieno i requisiti della meritevolezza.

Il piano proposto appare la migliore alternativa che permetta di tutelare i creditori, al fine di soddisfare tutti (e non solo alcuni) nella misura maggiore possibile, in modo certo e tempestivo.

ATTESTAZIONE

Per tutto quanto sopra, il sottoscritto GESTORE DELLA CRISI, esaminati:

- i documenti messi a disposizione dal debitore e quelli ulteriori acquisiti dalla scrivente come allegati alla presente relazione;
- la situazione reddituale e patrimoniale del debitore;
- lo stato analitico dei singoli debiti quanto ad importo, natura e grado del privilegio;
- il contenuto del Piano di Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore predisposto dal debitore;

ATTESTA

La veridicità dei dati esposti e la fattibilità e convenienza per i creditori del Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore predisposto ai sensi del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022.

Canosa di Puglia, 19.03.2025

Il Gestore

Avv. Rosa Loreta Santangelo